

Sommario

Norme italiane

Parlamento italiano

- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, *Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2009, n. 151 2
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, *Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 2009, n. 162 2
- Legge 15 luglio 2009, n. 94, *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 2009, n. 170 supplemento ordinario n. 128 3

Governo italiano

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- Decreto ministeriale 18 marzo 2009, n. 34, *Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2008/2009*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 2009, n. 155 4

Giurisprudenza

Corte costituzionale

- Sentenza del 2 luglio 2009, n. 200 5

Norme regionali

Regione Basilicata

- Legge regionale 29 giugno 2009, n. 18, *Istituzione del garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza*, pubblicata nel BUR Basilicata del 3 luglio 2009, n. 29 5

Provincia autonoma di Bolzano

- Legge provinciale 26 giugno 2009, n. 3, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 7 luglio 2009, n. 28 6

Regione Friuli-Venezia Giulia

- Decreto del Presidente della regione 4 giugno 2009, n. 149, *Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'articolo 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)*, pubblicato nel BUR Friuli-Venezia Giulia del 1° luglio 2009, n. 26 6
- Decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 168, *Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c), della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)*, pubblicato nel BUR Friuli-Venezia Giulia del 15 luglio 2009, n. 28 6

Regione Umbria

- Delibera del Consiglio regionale 30 giugno 2009, n. 312, *Impoverimento del sistema scolastico italiano - Intervento presso il governo nazionale e attivazione di politiche regionali al riguardo*, pubblicata nel BUR Umbria del 15 luglio 2009, n. 32 7

Norme italiane

Parlamento italiano

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, *Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2009, n. 151

Con il nuovo decreto (avente la natura di regolamento) n. 81 emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca insieme col Ministro dell'economia e delle finanze, lo Stato interviene sulla riorganizzazione della rete scolastica e sull'utilizzo delle risorse umane nella scuola al fine di definire i criteri e i parametri per il dimensionamento della rete e ottenere - dalla riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti dai decreti del 1997 e del 1998 del Ministro dell'istruzione - un'economia di spesa non inferiore a 85 milioni di euro entro l'anno scolastico 2011/2012.

In sintesi, tra le norme generali, troviamo quelle sull'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e sulla riorganizzazione della rete; le norme relative alle definizioni degli organici e la costituzione delle classi iniziali di ciclo delle scuole e le sezioni di scuola dell'infanzia; le deroghe al numero massimo e minimo degli alunni per classe (il decreto consente di derogare, in misura non superiore al dieci per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe prevedendo che i dirigenti possano disporre incrementi solo in caso di effettiva necessità legate all'aumento del numero degli alunni rispetto a quello che si aspettavano), le classi con alunni disabili (che non potranno avere complessivamente più di venti alunni), le classi per i minori ricoverati presso ospedali e istituti di cura (possono essere ammessi anche gli alunni accolti in ricovero giornaliero), le scuole in situazioni disagiate (per esempio quelle funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone con minoranze linguistiche, nelle zone a rischio di devianza minorile o quelle con una rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione), il personale educativo. Il decreto disciplina poi in modo specifico le scuole dell'infanzia, la scuola primaria, l'istruzione di primo grado e quella di secondo grado. Di rilievo anche il comma 3 dell'art. 24 nella parte in cui stabilisce che "ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni del presente regolamento non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali" impedendo eventuali disapplicazioni in sede contrattuale.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, *Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 2009, n. 162

Il 16 luglio 2009 entra in vigore il secondo regolamento (vedi il precedente provvedimento D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81) della riforma Gelmini che prevede il ripristino dell'istituto della frequenza anticipata nella scuola dell'infanzia e in quella primaria: infatti, nella scuola dell'infanzia che accoglie bambini di età compresa fra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, su richiesta delle famiglie, vengono iscritti anche bambine e bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico. E così, le bambine e i bambini iscritti alla scuola primaria che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, possono essere iscritti alla scuola primaria, sempre su richiesta delle famiglie, quando compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico.

Inoltre viene introdotto dalle prime classi della scuola primaria l'insegnante unico di riferimento e soltanto quando il docente non sia in possesso degli specifici requisiti previsti per l'insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l'insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri insegnanti che ne abbiano i requisiti.

Legge 15 luglio 2009, n. 94, *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 2009, n. 170 supplemento ordinario n. 128

La legge n. 94/2009, entrata in vigore l'8 agosto 2009, è composta da norme dichiaratamente finalizzate a rafforzare la sicurezza pubblica prevalentemente attraverso un inasprimento della lotta alla criminalità organizzata ma anche, seppur in misura minore, attraverso disposizioni d'altro genere come quelle che modificano il codice della strada. In questa sede ci soffermeremo essenzialmente sulle novità che questa legge ha introdotto in materia di famiglia e, in particolare, vedremo come alcune modifiche apportate dalla nuova legge abbiano reso critica la condizione in Italia dello straniero non in regola con il permesso di soggiorno fino a mettere in discussione, per lo stesso, la possibilità di compiere alcuni atti giuridici fondamentali come il riconoscimento di un figlio.

La legge introduce, inoltre, alcune novità in materia di famiglia. A tal proposito, nell'analisi del testo, è necessario muovere dall'art. 10 *bis* che punisce a titolo di reato - e più esattamente come contravvenzione - il mero ingresso o soggiorno illegale dello straniero (inteso come cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide) nel territorio dello Stato. Infatti, l'art. 10 *bis* al primo comma prevede che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro». L'ultima parte del primo comma dell'art. 10 *bis* preclude allo straniero che commette questo reato la possibilità di avvalersi della disposizione contenuta nell'art. 162 del codice penale che prevede per l'imputato - seppur solo al ricorrere di certe condizioni - la possibilità di estinguere il reato pagando la metà del massimo della pena pecuniaria indicato dalla norma, prima ancora che termini il procedimento penale a suo carico.

Ora, posto che le norme giuridiche devono essere interpretate e che, quindi, è ancora troppo presto per offrire delle valutazioni, in dottrina sono già stati sollevati dubbi a proposito della disposizione precedente, considerato che la Corte costituzionale (con sentenza n. 78 del 16 marzo 2007) aveva espressamente escluso che la mera condizione d'irregolarità dello straniero potesse essere sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso.

Un punto di rilievo rispetto all'infanzia, riguarda il compimento di alcuni atti amministrativi. Infatti l'art. 6 del testo unico n. 286 del 1998 stabiliva gli obblighi dello straniero relativi al soggiorno prevedendo, al secondo comma, che il certificato di permesso di soggiorno dovesse essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze e autorizzazioni ma con delle eccezioni che, fra le altre, comprendevano quella inerente i provvedimenti di stato civile: ciò ha finora consentito anche agli stranieri irregolari il compimento di atti che costituiscono espressione diretta dei diritti civili come, per esempio, il riconoscimento di un figlio.

La nuova legge ha eliminato tale eccezione e in dottrina ci si è chiesti se lo straniero irregolare potrà ancora compiere atti come quello sopra indicato, considerato che una deroga invece continua a essere prevista per l'assistenza sanitaria e un'altra per l'iscrizione dei minori alle scuole dell'obbligo.

La risposta a tale domanda non può che essere positiva per varie ragioni.

Anzitutto, per esigere l'esibizione agli uffici della pubblica amministrazione dei documenti inerenti al soggiorno, l'art. 6, comma 2, fa riferimento ai «provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati», mentre la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio sono provvedimenti di interesse non solo dello straniero dichiarante, ma anche del figlio minore. Essi, inoltre, hanno anche una connotazione di interesse pubblico generale per la registrazione e identificazione delle persone nate nel territorio dello Stato.

Una diversa interpretazione di tale disposizione comporterebbe inoltre il rischio di violazioni della Costituzione e di disposizioni internazionali ratificate dall'Italia, quali gli articoli 7 e 8 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata dall'Italia nel 1991), che riconoscono a ogni minore il diritto a essere registrato immediatamente al momento della nascita, il diritto a un nome, ad acquistare una cittadinanza nonché a preservare la propria identità ivi compresa la nazionalità, il nome e le sue relazioni familiari.

Tutto ciò sarebbe in contrasto con il principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale tra più interpretazioni possibili si deve sempre privilegiare quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e comunitari della Repubblica.

In effetti il 7 agosto 2009, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha emanato la circolare n. 19 con la quale si precisano aspetti rilevanti sulle indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile, contenute nel testo di legge, in particolare, si stabilisce che «per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto». Si chiarisce, infatti, che «l'atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6».

Governo italiano

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Decreto ministeriale 18 marzo 2009, n. 34, *Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2008/2009*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 2009, n. 155

Il decreto 34/2009 definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi da erogare alle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2008/2009 al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, tenuto conto delle somme erogate in anticipo, hanno il compito di ripartire gli stanziamenti relativi alle risorse finanziarie del bilancio 2009.

Le scuole paritarie senza fini di lucro (e quelle che comunque non sono legate a società aventi fini di lucro o comunque controllate da enti che perseguono tali fini), con relativa documentazione dell'assenza di tale fine, sono le prime ad avere erogati i contributi.

Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite per il 20% fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale; il restante 80% viene ripartito fra tutte le sezioni delle scuole senza fini di lucro nel territorio regionale.

Per le scuole primarie paritarie convenzionate viene assegnato un contributo annuale tenendo conto del numero delle classi composte da un minimo di dieci alunni, il numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato e infine il numero di ore di insegnamento integrativo che occorrono agli alunni con problemi di apprendimento.

L'ordine di priorità previsto nel decreto, che ha come primi destinatari le scuole dell'infanzia, seguite dalle scuole primarie, si conclude con l'assegnazione delle risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

A tutte le scuole paritarie (di ogni ordine e grado) escluse quelle primarie convenzionate che accolgono studenti con handicap in base alla legge 104/1992 non solo iscritti ma anche frequentanti, il ministero assegna un contributo annuale per ogni alunno certificato.

Giurisprudenza

Corte costituzionale

Sentenza del 2 luglio 2009, n. 200

Con la sentenza in oggetto, la Corte costituzionale, nel ricorso intentato dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Abruzzo contro alcune previsioni del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con modificazioni in legge del 6 agosto 2008, n. 133) stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 della legge di conversione nella parte in cui, riferendosi al piano di ridimensionamento della rete scolastica (lett. f-bis e f-ter del comma 4), disciplina in modo specifico una materia di competenza regionale concorrente. Infatti, secondo i giudici non appare possibile che con la riforma del Titolo quinto della Costituzione si sia voluto, pur non ribadendola espressamente, privare le Regioni di una funzione già a esse conferita, sia pure sul piano meramente amministrativo, in forza della delega contenuta nell'art. 138 del D.lgs. 112/98, attuativo della cosiddetta legge Bassanini (legge n.59/1997). Pertanto, in presenza di una materia rientrante nella potestà legislativa concorrente (come l'istruzione) ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost., (per la quale lo Stato non può esercitare alcun potere regolamentare ai sensi del successivo 6° comma, ma è solo legittimato a fissare i principi fondamentali a cui devono attenersi le Regioni) il fatto di prevedere che i nuovi criteri del dimensionamento della rete scolastica territoriale, le chiusure o gli accorpamenti degli istituti scolastici nei piccoli comuni possano essere oggetto di un regolamento ministeriale (con lesione degli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione fra Istituzioni) comporta una chiara violazione delle norme costituzionali.

La sentenza ha, invece, ritenuto infondati i motivi di ricorso riferiti ai commi 3 e 4, lett. da a) a f) del medesimo art.4, ritenendo che si trattava di norme generali (per le quali al contrario di quanto si diceva sopra è pacifica la competenza legislativa esclusiva dello Stato, con il connesso potere regolamentare) dirette, nel loro insieme, ad assicurare unitarietà e uniformità all'ordinamento scolastico su tutto il territorio nazionale.

Norme regionali

Regione Basilicata

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 18, *Istituzione del garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza*, pubblicata nel BUR Basilicata del 3 luglio 2009, n. 29

Con la legge 18/2009 con cui la Regione Basilicata istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza sono descritte le molteplici funzioni che il Garante è chiamato a svolgere, prime fra tutte l'attuazione dei principi fondamentali presenti nella *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli*, (fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n.77) e l'attività di vigilanza sull'applicazione, nel territorio regionale, sull'applicazione delle altre Convenzioni internazionali, della normativa europea, nazionale e regionale in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Affinché i compiti e le funzioni -volte ad assicurare una reale attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle bambine, dei bambini e degli adolescenti - siano svolti al meglio, l'articolo 1 al comma 3 sottolinea che il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Istituito presso il Consiglio Regionale della Basilicata, è eletto dal Consiglio Regionale con i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione, dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

La norma finanziaria quantifica per l'esercizio 2009 in 40.000,00, di euro provvedendo, per gli anni successivi, con le risorse individuate delle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.

Su questa legge si veda il [commento](#) congiunto riguardante anche l'istituzione del garante in Umbria e nella provincia di Bolzano, pubblicato fra le Segnalazioni del Portale dell'infanzia e dell'adolescenza.

Provincia autonoma di Bolzano

Legge provinciale 26 giugno 2009, n. 3, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza*, pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 7 luglio 2009, n. 28

La legge 3/2009 della Provincia autonoma di Bolzano istituisce, presso il Consiglio provinciale, l'Ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di tutelare i diritti e gli interessi dei "giovani" (l'articolo 2 definisce i giovani come i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che non hanno ancora raggiunto la maggiore età) presenti sul territorio provinciale a prescindere dalla loro cittadinanza.

Il Garante, eletto dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto, è nominato con decreto del Presidente del consiglio e la sua durata in carica coincide con la durata in carica del Consiglio provinciale dal quale è stato eletto; scaduto il mandato continua a esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina di un successore.

Le spese per l'Ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza e le spese derivanti da quanto previsto per l'indennità e il rimborso delle spese sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale.

Su questa legge si veda il [commento](#) congiunto riguardante anche l'istituzione del garante in Umbria e Basilicata, pubblicato fra le Segnalazioni del Portale dell'infanzia e dell'adolescenza.

Regione Friuli-Venezia Giulia

Decreto del Presidente della regione 4 giugno 2009, n. 149, *Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'articolo 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)*, pubblicato nel BUR Friuli-Venezia Giulia del 1° luglio 2009, n. 26

Il regolamento n. 149/2009 è stato emanato in attuazione dell'articolo 8 bis, comma 3, della legge regionale n. 11/2006 che prevede l'attribuzione di assegni *una tantum* per le nascite e le adozioni di minori avvenute a partire dal 1 gennaio 2007. Tali assegni saranno erogati dai Comuni a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente da non meno di dieci anni in Italia e di cui almeno cinque nel territorio regionale oppure che, per lo stesso periodo, vi abbia prestato attività lavorativa. Il fine del regolamento è quello di disciplinare i requisiti, le modalità di accesso, l'entità - anche in ragione del numero dei figli - nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto degli assegni *una tantum* per i quali la domanda potrà essere presentata fino al 29 settembre 2009.

Possono presentare la domanda (entro il termine del 29 settembre 2009): i genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, indifferentemente uno dei due genitori; genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive; genitori nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'autorità giudiziaria o, nel caso di affidamento condiviso, il genitore con cui il figlio convive; il genitore che, da solo, eserciti la potestà genitoriale.

Decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 168, *Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c), della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)*, pubblicato nel BUR Friuli-Venezia Giulia del 15 luglio 2009, n. 28

Il regolamento n. 168/2009, in attuazione della legge regionale del 7 luglio 2006, n. 11 riguardante gli interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità, disciplina la misura, le modalità e i criteri per la concessione dei benefici per sostenere le famiglie che vogliono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero, anche allo scopo di garantire la tutela e la salvaguardia

dei minori italiani e stranieri in situazioni di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia.

I destinatari dei finanziamenti sono gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni e le risorse sono ripartite per l'80% sulla base della popolazione adulta residente in ogni ambito distrettuale; il 20% sulla base del numero delle adozioni e degli affidi familiari attuati in ogni ambito distrettuale nell'anno precedente o, qualora i dati non siano disponibili, nell'anno antecedente.

I fondi trasferiti agli enti gestori del servizio sociale dei comuni sono destinati al sostegno delle spese sostenute dalle famiglie derivanti dalle procedure per l'adozione internazionale, al sostegno di adozioni di minori italiani e stranieri di età superiore a 12 anni o con handicap accertato e al sostegno all'affidamento familiare.

Regione Umbria

Delibera del Consiglio regionale 30 giugno 2009, n. 312, *Impoverimento del sistema scolastico italiano - Intervento presso il governo nazionale e attivazione di politiche regionali al riguardo*, pubblicata nel BUR Umbria del 15 luglio 2009, n. 32

La delibera del Consiglio regionale n. 312/2009, ponendo il problema dell'impoverimento del sistema scolastico italiano e della mancanza di qualità dell'istruzione non idonea a garantire a tutti una formazione culturale adeguata, afferma che la scuola pubblica è una risorsa importantissima per la crescita della nostra comunità, risorsa che non può essere considerata esclusivamente come un capitolo di spesa: i reiterati tagli alle risorse e al personale della scuola previsti dalle varie leggi e decreti (si veda per tutti, il decreto-legge 112/2008) hanno, difatti, determinato un grave impoverimento della scuola non solo privandola delle risorse indispensabili per lo sviluppo dell'azione didattica, educativa, di istruzione e ricerca, ma anche smantellando punti essenziali di qualità precedentemente acquisita, modificando radicalmente l'organizzazione didattica e l'offerta formativa della scuola primaria. Le conseguenze dirette di questo *modus procedendi* ricadono sugli studenti italiani che, infatti, risultano essere nelle ultime posizioni delle graduatorie europee per i dati sull'apprendimento dimostrando, in tal modo, che non è solo aumentando il rapporto fra alunni e docenti che si migliora la qualità dell'insegnamento della scuola italiana.

Nella delibera è poi chiara l'esortazione con cui il Consiglio chiede alla Giunta di attivare ogni iniziativa mirata a evitare i tagli per la scuola pubblica in modo da non penalizzare l'Italia nella competizione internazionale, visto che la formazione scolastica ne costituisce un elemento fondamentale, oltre che a sostenere politiche regionali volte all'elevamento della qualità dei sistemi educativi e formativi e chiedere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la modifica dei regolamenti per le scuole superiori di secondo grado approvati in Consiglio dei ministri.